

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 45489 Rep. n. 284.
del 13/9/2013.....
Tit/Cl. II/5



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 31.07.2013 (ore 13,00)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra; il Pro Rettore vicario, Prof. Emanuele Scribano; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato e Rosa Santoro (fino alle ore 13,30), rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; i Sigg. Dario Agnello, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; il Sig. Danilo Merlo, rappresentante degli studenti.

E' presente alla seduta, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei pro Rettori.

E' presente il Dott. Domenico Santamaura (fino alle ore 13,15), componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Giuffrida e Sig.ra D.Vinti, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

IX - PROPOSTA REVISIONE REGOLAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali Direzione del Personale e AA.GG	
Altre strutture interessate		

Il Rettore comunica ai presenti che l'Università di Messina intende procedere alla modificazione del regolamento n. 5 del 9 febbraio 2010 sui ricercatori a tempo determinato, ex lege "Moratti", e del regolamento n. 7 del 13 luglio 2011 sui ricercatori a tempo determinato, ex lege "Gelmini".

Informa pertanto di avere investito il dott. Mancuso Filadelfio, rappresentante dei RTD in seno al Senato Accademico, di predisporre le modificazioni ai suddetti regolamenti, al fine di aggiornare i contenuti e i riferimenti degli stessi alla normativa nazionale vigente nonché alle migliori esperienze regolamentari della Università italiane.

Il Rettore procede quindi alla lettura della relazione sulle proposte di modifica ai regolamenti di Ateneo sui ricercatori a tempo determinato.

"A) Regolamento RTD "Moratti".

"Il primo regolamento sui ricercatori a t.d. (RTD) dell'Università di Messina è stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 14, l. n. 230/2005 ed ha regolato l'assunzione dei RTD istituiti, per la prima volta, dalla legge "Moratti".

Trattasi di una categoria di docenti ormai ad esaurimento, in quanto la l'art. 24 della legge n. 240/2010 l'ha sostituita con le due figure di RTD "Gelmini" (junior e senior).

Appare opportuno modificare tale regolamento per due ordini di ragioni: a) aggiornarne i contenuti ed i riferimenti alla normativa nazionale vigente, dopo le recenti novità legislative; b) adeguarne le previsioni alle migliori esperienze regolamentari delle Università italiane.

Le norme sulle chiamate dei posti e lo svolgimento delle procedure concorsuali (artt. 3-6) non vanno abolite in quanto, allo stato, vi sono ancora concorsi di RTD "Moratti" in itinere.

In particolare, si propone:

i) di consentire ai RTD "Moratti" (**art. 2**) di optare per il regime di tempo definito, ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. n. 240/2010. La legittimità della prospettata previsione regolamentare (che risponderebbe tanto all'interesse dell'Ateneo, in termini di risparmio di risorse economiche, quanto all'interesse del ricercatore precario di crearsi un'alternativa "professionale", per il caso di mancato proseguimento della carriera accademica al termine del contratto) si giustifica sia in forza dell'abolizione dell'art. 1, comma 14, l. n. 230/05, da cui discende la sottoposizione dei RTD "Moratti", in via quasi esclusiva, alla disciplina regolamentare d'Ateneo, sia al fine di evitare sperequazioni con i RTD "Gelmini" junior ex all'art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010. Difatti, i contrattisti junior, cui l'art. 29, comma 5, l. n. 240/10 parifica i RTD "Moratti", possono godere del tempo definito, a norma dell'art. 24, comma 4, l. Gelmini;

ii) sempre in seno all'**art. 2** di prevedere la possibilità che i RTD "Moratti" a tempo pieno, nel rispetto dell'impegno orario con l'Università, possano ottenere supplenze presso altri Atenei ed Enti di ricerca, per migliorare i propri curricula, ai fini della partecipazione a procedure abilitative e di chiamata, consentendo loro di venire a contatto con realtà accademiche diverse e di arricchire il proprio bagaglio formativo;

iii) in seno all'**art. 9**, in alternativa al rinnovo contrattuale fino ad un massimo di sei anni ovvero durante l'eventuale secondo triennio, di prevedere la possibilità che l'Università offra al contrattista una posizione di RTD

"Gelmini" senior (art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010), ossia con tenure track, su iniziativa del Consiglio di Dipartimento di afferenza o dell'ente finanziatore esterno del RTD "Moratti". Tale posizione sarà attribuita, previo parere favorevole del Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, adottati seguendo una procedura analoga a quella di programmazione e chiamata del posto, nonché a seguito di giudizio positivo sul ricercatore da parte di idonea Commissione valutatrice. Si garantirebbe così un ulteriore "canale" di accesso nei ruoli universitari ai RTD "Moratti" dell'Università maggiormente meritevoli, sul piano didattico e scientifico, sì da consentire l'ottimale valorizzazione delle risorse umane interne all'Ateneo. Ciò anche in considerazione del fatto che le risorse di personale docente provenienti dall'esterno comunque godono della riserva di posti di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 240/2010. Va osservato come alcune tra le più prestigiose Università italiane (ad es. l'Ateneo "Bocconi" di Milano) applichino già da tempo procedure analoghe, che addirittura consentono l'attribuzione del contratto senior senza alcuna valutazione "intermedia" da parte di idonea Commissione giudicatrice;

iv) infine, di abolire la dichiarazione trimestrale di regolare svolgimento (**art. 10**), abbastanza farraginoso sia per il soggetto deputato a rilasciarla (il Direttore del Dipartimento d'afferenza), sia per il ricercatore, sia per l'Ufficio stipendi, sostituendola con una relazione annuale sulle attività svolte, tanto da parificare ulteriormente i RTD "Moratti" ai RTD "Gelmini", che sono tenuti a tale adempimento a norma dell'art. 13, commi 3 e 4, del relativo Regolamento di cui al D.R. n. 2095 del 13 luglio 2011. Nel contempo, si devono stabilire adeguate norme transitorie (**art. 12**)".

Il Rettore informa i presenti che il Senato Accademico nella seduta di questa mattina ha già espresso una prima approvazione di massima sulle suddette proposte di modifica al

regolamento sui ricercatori a tempo determinato ex lege Moratti operando, tuttavia, le seguenti modificazioni:

- sostituire all'art. 9, commi 3 e 5, il riferimento al "Regolamento d'Ateneo di cui al D.R. 13 luglio 2011, n. 2095" con "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato" (RDT Gelmini);
- sostituire all'art. 9, comma 6, le parole "La stessa procedura di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6,....." con le parole: "La stessa procedura di cui ai commi **2, 3, 4 e 5** del presente articolo...".

Il Rettore procede, quindi, con la lettura della relazione sulle proposte di modifica al regolamento di Ateneo sui ricercatori a tempo determinato ex lege Gelmini.

"B) Regolamento RTD "Gelmini".

Sembra altresì opportuno modificare anche il Regolamento sui RTD "Gelmini", per un triplice ordine di motivi: a) aggiornarne i contenuti ed i riferimenti alla normativa nazionale vigente, tenuto conto delle recenti modifiche alla c.d. legge "Gelmini" e dei numerosi decreti ministeriali adottati; b) adeguarne le previsioni alle migliori esperienze regolamentari delle Università italiane; c) abolire le disposizioni di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4, in quanto ormai non più applicabili, essendo concluse le relative operazioni di riorganizzazione universitaria.

In particolare, si propone:

i) di inserire all'**art. 3** un'elencazione delle diverse fonti di finanziamento dei posti di ricercatore a tempo determinato, nel rispetto della c.d. programmazione triennale quanto ai contratti a carico di fondi d'Ateneo, nonché di specificare i contenuti delle convenzioni stipulate a norma del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 49/2012, onde garantire l'integrale sostenibilità degli oneri finanziari, attraverso

l'integrale versamento iniziale degli oneri contrattuali ovvero idonee fideiussioni a prima richiesta;

ii) di consentire ai RTD "Gelmini" junior (**art. 4**) di optare per il regime di tempo definito, in qualsiasi momento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 6 e 24, comma 4, l. n. 240/2010, per le stesse ragioni dianzi enunciate con riguardo alla posizione dei RTD "Moratti";

iii) sempre in seno all'**art. 4** di prevedere la possibilità che anche i RTD "Gelmini" a tempo pieno, nel rispetto dell'impegno orario con l'Università, possano ottenere supplenze presso altri Atenei ed Enti di ricerca, per i motivi di cui sopra;

iv) all'**art. 9** di individuare criteri di composizione della Commissione giudicatrice assolutamente obiettivi, trasparenti ed in linea con i parametri ANVUR. Le Commissioni saranno formate da almeno due professori ordinari, oltre al membro interno, estratti a sorte da una lista ristretta ricavata dall'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010.

v) in seno all'**art. 14**, in alternativa alla proroga biennale ovvero durante l'eventuale biennio, di prevedere la possibilità che l'Università offra al contrattista junior una posizione di ricercatore senior ossia con tenure track, con regole e per ragioni analoghe a quelle menzionate in precedenza con riguardo ai RTD "Moratti".

Il Rettore informa i presenti che il Senato Accademico nella seduta di questa mattina ha già espresso una prima approvazione di massima sulle suddette proposte di modifica al regolamento ricercatori a tempo determinato ex lege Gelmini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

VISTO la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente "Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato" (RTD Moratti);

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato" (RTD Gelmini);

UDITA la relazione sulle proposte di modifica ai regolamenti di Ateneo sui ricercatori a tempo determinato;


VISTE le modifiche proposte;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 31.07.2013;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito alle proposte di modificazioni al "Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato" (RTD Moratti), modificato ed integrato come in premessa, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

- di esprimere parere favorevole in merito alle proposte di modificazione al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato" (RTD Gelmini), modificato ed integrato come in premessa, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves, positioned below the text of the deliberation.

Legenda:

- Le parti modificate sono evidenziate in carattere grassetto e corsivo.
- Le parti soppresse sono indicate dal simbolo: [xxx]

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p>Il presente regolamento istituisce e regola la figura dei ricercatori a tempo determinato, assunti mediante contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica. I contratti danno vita ad un rapporto di lavoro subordinato e sono stipulati con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuole di specializzazione ovvero con soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale o equivalente o con altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge n. 230 del 2005.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Rapporto di lavoro e trattamento economico</p> <p>La qualifica dei soggetti assunti ai sensi del presente regolamento è di "ricercatore a tempo determinato" a tempo pieno.</p> <p>Il rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università degli studi di Messina provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione ai Consigli di Facoltà, ai Consigli di corso di studio ed ai Consigli di Dipartimento. Ai soggetti titolari dei contratti si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con l'Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del decreto del Presidente</p>	<p>Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p>Il presente regolamento istituisce e regola la figura dei ricercatori a tempo determinato, assunti mediante contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica. I contratti danno vita ad un rapporto di lavoro subordinato e sono stipulati con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, del diploma di scuole di specializzazione ovvero con soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale o equivalente o con altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge n. 230 del 2005.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Rapporto di lavoro e trattamento economico</p> <p>La qualifica dei soggetti assunti ai sensi del presente regolamento è di "ricercatore a tempo determinato" con regime di tempo pieno o di tempo definito.</p> <p>Il rapporto di lavoro, a tempo pieno o definito, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università degli studi di Messina provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione [xxx] ai Consigli di corso di studio ed ai Consigli di Dipartimento. Ai soggetti titolari dei contratti si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno o definito instaurato con l'Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del</p>

della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, nonché quelle dello Statuto, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell'Ateneo.

Il trattamento economico minimo dei ricercatori a tempo determinato è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art. 2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158.

Il corrispondente impegno orario dei titolari dei contratti è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative.

Il suddetto trattamento economico minimo, in base agli impegni richiesti all'interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue.

La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita Commissione, composta anche da soggetti

decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, **e di cui all'art. 6, commi 10 e 12, legge 30 dicembre 2010, n. 240**, nonché quelle dello Statuto, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell'Ateneo.

A norma dell'art. 6, comma 6, l. n. 240/2010, l'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Il trattamento economico minimo dei ricercatori a tempo determinato è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati [xxx] così come stabilito dall'art. 2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, **in base al regime di tempo pieno o definito prescelto.**

Il corrispondente impegno orario dei titolari dei contratti è fissato **dall'art. 2 Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 1112 del 12 aprile 2011. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti a tempo pieno possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca.**

Il [xxx] trattamento economico minimo **di cui al comma 6**, in base agli impegni richiesti all'interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue.

La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita Commissione, composta anche da soggetti

esterni all'Ateneo, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto.

Il trattamento economico sopra indicato è modificato, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La titolarità di contratti di lavoro a tempo determinato non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Messina ma l'attività svolta costituisce titolo preferenziale nei concorsi che prevedano la valutazione di titoli.

Art. 3

Procedura di selezione

I Consigli di Facoltà, individuano i settori scientifico-disciplinari per i quali avanzano motivata richiesta di assegnazione di posti di ricercatore a tempo determinato.

Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette e sentito il Consiglio di Amministrazione, stabilisce il numero dei ricercatori a tempo determinato, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica dell'Ateneo ed alla promozione di giovani talenti, nonché in rapporto al potenziamento dell'offerta formativa dell'Ateneo. Il Senato Accademico individua, quindi, il Settore scientifico disciplinare, il Corso di laurea, il Dipartimento e relativa sezione, nonché, con riguardo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Unità operativa complessa presso cui il ricercatore svolgerà la propria attività.

Il reclutamento avviene sulla base di una selezione pubblica per titoli e un seminario pubblico.

Al bando di selezione, emanato con decreto rettorale, sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e pubblicazione sul sito internet della stessa.

Nel bando sono indicati:

1. i settori scientifico-disciplinari di riferimento;
2. la durata del contratto;
3. i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione, nonché gli eventuali titoli preferenziali ai sensi dell'art. 1, c. 14, della legge n. 230 del 2005;
4. i documenti che i vincitori della selezione

esterni all'Ateneo, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto.

Il trattamento economico sopra indicato è modificato, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La titolarità di contratti di lavoro a tempo determinato non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Messina ma l'attività svolta costituisce titolo preferenziale nei concorsi che prevedano la valutazione di titoli.

Art. 3

Procedura di selezione

I Consigli di Facoltà, individuano i settori scientifico-disciplinari per i quali avanzano motivata richiesta di assegnazione di posti di ricercatore a tempo determinato.

Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette e sentito il Consiglio di Amministrazione, stabilisce il numero dei ricercatori a tempo determinato, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica dell'Ateneo ed alla promozione di giovani talenti, nonché in rapporto al potenziamento dell'offerta formativa dell'Ateneo. Il Senato Accademico individua, quindi, il Settore scientifico disciplinare, il Corso di laurea, il Dipartimento e relativa sezione, nonché, con riguardo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Unità operativa complessa presso cui il ricercatore svolgerà la propria attività.

Il reclutamento avviene sulla base di una selezione pubblica per titoli e un seminario pubblico.

Al bando di selezione, emanato con decreto rettorale, sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e pubblicazione sul sito internet della stessa.

Nel bando sono indicati:

1. i settori scientifico-disciplinari di riferimento;
2. la durata del contratto;
3. i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione, nonché gli eventuali titoli preferenziali ai sensi dell'art. 1, c. 14, della legge n. 230 del 2005;
4. i documenti che i vincitori della selezione

sono tenuti ad esibire al fine della stipula del contratto.

I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4

Requisiti di partecipazione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati italiani e stranieri in possesso dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto costituisce titolo preferenziale.

Art. 5

Composizione e nomina della Commissione giudicatrice

Per ciascuna procedura di selezione, il Senato Accademico designa una Commissione giudicatrice di tre membri, scelti tra i professori di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento ovvero a settori affini e scelti in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto rettorale, pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università.

Art. 6

Attività della Commissione

La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la selezione, che sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Università.

Alla Commissione compete l'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati, formulando un giudizio sulle pubblicazioni e sui titoli dagli stessi esibiti, secondo indicatori e parametri internazionalmente riconosciuti di valutazione della ricerca scientifica, tenuto altresì conto del parere espresso sulle pubblicazioni e sui titoli dei candidati da uno studioso insigne, di levatura internazionale, allo scopo designato dal Senato Accademico per

sono tenuti ad esibire al fine della stipula del contratto.

I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4

Requisiti di partecipazione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati italiani e stranieri in possesso dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto costituisce titolo preferenziale.

Art. 5

Composizione e nomina della Commissione giudicatrice

Per ciascuna procedura di selezione, il Senato Accademico designa una Commissione giudicatrice di tre membri, scelti tra i professori di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento ovvero a settori affini e scelti in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto rettorale, pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università.

Art. 6

Attività della Commissione

La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la selezione, che sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Università.

Alla Commissione compete l'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati, formulando un giudizio sulle pubblicazioni e sui titoli dagli stessi esibiti, secondo indicatori e parametri internazionalmente riconosciuti di valutazione della ricerca scientifica, tenuto altresì conto del parere espresso sulle pubblicazioni e sui titoli dei candidati da uno studioso insigne, di levatura internazionale, allo scopo designato dal Senato Accademico per

ciascuna procedura di selezione.

Ultimata la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, la Commissione formula e rende pubblica una graduatoria temporanea assegnando ad ognuno dei concorrenti un punteggio. Sulla base della graduatoria temporanea, la Commissione predispone una lista ristretta di concorrenti formata da coloro che si trovano nel quarto superiore della graduatoria, compresi gli eventuali ex aequo. Al fine di determinare il numero dei concorrenti della lista ristretta, si calcola un quarto del numero dei componenti della graduatoria, arrotondato all'intero superiore. Nel caso in cui la lista così determinata contenga un numero di concorrenti inferiore al doppio del numero dei posti banditi per ciascun settore scientifico-disciplinare aumentato di due, si aggiungono altri concorrenti in ordine di graduatoria fino a raggiungere tale valore o fino all'esaurimento della graduatoria.

I concorrenti della lista ristretta terranno un seminario pubblico sui risultati dagli stessi ritenuti più interessanti e significativi della propria attività di ricerca. Al seminario sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso Settore scientifico disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione. La Commissione valuta le conoscenze acquisite, il metodo di ricerca, nonché le capacità espositive di ciascun concorrente.

Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il vincitore.

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore.

La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

ciascuna procedura di selezione.

Ultimata la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, la Commissione formula e rende pubblica una graduatoria temporanea assegnando ad ognuno dei concorrenti un punteggio. Sulla base della graduatoria temporanea, la Commissione predispone una lista ristretta di concorrenti formata da coloro che si trovano nel quarto superiore della graduatoria, compresi gli eventuali ex aequo. Al fine di determinare il numero dei concorrenti della lista ristretta, si calcola un quarto del numero dei componenti della graduatoria, arrotondato all'intero superiore. Nel caso in cui la lista così determinata contenga un numero di concorrenti inferiore al doppio del numero dei posti banditi per ciascun settore scientifico-disciplinare aumentato di due, si aggiungono altri concorrenti in ordine di graduatoria fino a raggiungere tale valore o fino all'esaurimento della graduatoria.

I concorrenti della lista ristretta terranno un seminario pubblico sui risultati dagli stessi ritenuti più interessanti e significativi della propria attività di ricerca. Al seminario sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso Settore scientifico disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione. La Commissione valuta le conoscenze acquisite, il metodo di ricerca, nonché le capacità espositive di ciascun concorrente.

Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il vincitore.

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore.

La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

<p style="text-align: center;">Art. 7 Divieto di cumulo</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997 o con le borse di ricerca post lauream.</p> <p>[xxx]</p> <p>Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, c. 20, della legge n. 230 del 2005.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Divieto di cumulo</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997 o con le borse di ricerca post lauream.</p> <p>[xxx]</p> <p>Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, c. 20, della legge n. 230 del 2005.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Contratto individuale di lavoro</p> <p>Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore, previa presentazione da parte del primo della documentazione indicata nel bando.</p> <p>Il contratto indica: a) l'oggetto della prestazione, con particolare riferimento all'impegno orario riguardante sia ricerca sia la didattica; b) la durata del rapporto di lavoro; c) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro; d) l'indicazione della retribuzione.</p> <p>All'atto della stipula l'interessato sarà altresì invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Contratto individuale di lavoro</p> <p>Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal Rettore, previa presentazione da parte del primo della documentazione indicata nel bando.</p> <p>Il contratto indica: a) l'oggetto della prestazione, con particolare riferimento all'impegno orario riguardante sia ricerca sia la didattica; b) la durata del rapporto di lavoro; c) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro; d) l'indicazione della retribuzione.</p> <p>All'atto della stipula l'interessato sarà altresì invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Durata del contratto</p> <p>I contratti di cui al presente regolamento hanno una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Possono essere rinnovati fino ad una durata complessiva di sei anni, compreso il periodo iniziale, dietro valutazione positiva dell'attività svolta motivatamente espressa dal Consiglio di Facoltà e dal Consiglio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Durata del contratto</p> <p>I contratti di cui al presente regolamento hanno una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Possono essere rinnovati fino ad una durata complessiva di sei anni, compreso il periodo iniziale, dietro valutazione positiva dell'attività svolta motivatamente espressa dal [xxx] Consiglio di Dipartimento</p>

di Dipartimento presso i quali i ricercatori hanno esercitato l'attività stessa. Il rinnovo è adottato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, resa esecutiva con decreto rettorale.

presso *il quale* i ricercatori hanno esercitato l'attività stessa. Il rinnovo è adottato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, resa esecutiva con decreto rettorale.

Durante il terzo anno di contratto, in alternativa alla proposta di rinnovo di cui al comma 1, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del contrattista, sulla scorta della predetta valutazione positiva ed in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, può proporre che l'Università offra un contratto di ricercatore senior di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo nonché in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed ai punti-organico utilizzabili, esprime il proprio parere che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Nel contempo, viene designata una Commissione giudicatrice di tre membri, a norma dell'art. 9, comma 1, Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTD Gelmini).

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, dopo un'accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale. In caso positivo, il contrattista è sottoposto a motivato giudizio analitico da parte della Commissione di cui al comma 3, relativo ai titoli, al curriculum ed alla produzione scientifica, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. I lavori della Commissione, da svolgersi esclusivamente per vie telematiche, devono concludersi entro venti giorni dalla nomina.

All'esito della procedura, la chiamata del contrattista positivamente giudicato alla

<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Dichiarazione di regolare svolgimento</p> <p>I ricercatori a tempo determinato sono tenuti ad esibire all'Area stipendi e trattamenti</p>	<p><i>posizione di ricercatore senior, nonché il contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010, sono sottoposti agli artt. 5, comma 2, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RDT Gelmini).</i></p> <p><i>La stessa procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo può aver luogo, dopo il rinnovo contrattuale, all'inizio di ogni anno successivo al terzo nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento intenda proporre la continuazione del rapporto con un contratto di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010.</i></p> <p><i>A partire dal terzo anno dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 14, l. n. 230/2005, finanziati integralmente o parzialmente con risorse esterne al bilancio d'Ateneo, l'ente finanziatore, previa valutazione positiva di cui al comma 1, in alternativa al rinnovo può proporre di finanziare integralmente un contratto di ricercatore senior, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, e 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010, indicando uno specifico progetto/programma di ricerca che il contrattista dovrà svolgere.</i></p> <p><i>Il Senato Accademico, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, esprime il proprio parere sulle suddette proposte che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.</i></p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, dopo aver accertato la congruità delle risorse messe a disposizione dall'ente finanziatore e la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale, approvando la convenzione di cui all'art. 18, comma 3, l. n. 240/2010, che verrà stipulata dal Rettore, ai sensi dell'art. 9, comma 9, lett. j), del vigente Statuto d'Ateneo. Si applicano, quindi, i commi 5 e 6 del presente articolo.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;"><i>Relazione annuale sulle attività svolte</i></p> <p><i>Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte</i></p>
---	--

pensionistici dichiarazione trimestrale dei responsabili delle strutture presso cui svolgono le attività didattiche e di ricerca attestante il regolare svolgimento delle stesse. La mancata presentazione della dichiarazione suddetta comporta rescissione del rapporto di lavoro.

Art. 11

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, sia nazionale che di Ateneo.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

del Consiglio di Dipartimento di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte.

Art. 11

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Nel caso in cui all'esito della verifica di cui all'art. 10 siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

Art. 12

Disposizioni finali *e transitorie*

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, sia nazionale che di Ateneo.

Il primo periodo annuale cui fa riferimento l'art. 10 decorre dall'inizio del rapporto ovvero dalla data dell'ultima dichiarazione trimestrale di regolare svolgimento esibita dal ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 14, l. n. 230/2005.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Legenda:

- Le parti modificate sono evidenziate in carattere grassetto e corsivo.
- Le parti soppresse sono indicate dal simbolo: [xxx]

Testo vigente	Proposte di modifica
<p>Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato</p> <p>Art.1 Ambito di applicazione</p> <p>Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.</p> <p>Art. 2 Oggetto del contratto</p> <p>1. L'Università degli Studi di Messina può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.</p> <p>2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.</p> <p>Art. 3 Tipologie contrattuali</p> <p>1. L'Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:</p> <p>a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "<i>junior</i>";</p> <p>b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "<i>senior</i>".</p> <p>2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al comma precedente possono essere a carico totale di soggetti pubblici diversi</p>	<p>Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato</p> <p>Art.1 Ambito di applicazione</p> <p>Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.</p> <p>Art. 2 Oggetto del contratto</p> <p>1. L'Università degli Studi di Messina può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.</p> <p>2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.</p> <p>Art. 3 Tipologie contrattuali</p> <p>1. L'Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:</p> <p>a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "<i>junior</i>";</p> <p>b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "<i>senior</i>".</p> <p>2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al comma precedente possono essere a carico di:</p>

dall'Università e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella del contratto, in caso di contratti *junior*, o di durata almeno quindicennale, in caso di contratti *senior*. A tal fine, il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fideiussione rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria Società di assicurazione, di gradimento dell'Ateneo, fermo restando che il pagamento della rata relativa alla prima annualità dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e che il versamento delle rate successive dovrà essere effettuato ogni anno, entro e non oltre il corrispondente mese dell'anno in cui è stata stipulata la convenzione.

a) fondi propri dell'Università, in coerenza ed in conformità con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo allocate;

b) fondi derivanti da specifici programmi di ricerca, di alta qualificazione, appositamente stanziati dal CNR, dal MIUR o dall'Unione Europea;

c) fondi erogati da altri soggetti terzi, pubblici o privati, nell'ambito di convenzioni stipulate a norma dell'art. 18, comma 3, l. n. 240/2010.

*3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 240/2010, i procedimenti per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, i cui oneri siano a carico dei fondi di cui al comma 2, lett. a), sono attivati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, l. 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lett. d), l. n. 240/2010. La programmazione, in relazione ai contratti *senior*, assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.*

4. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti junior, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5, comma 5, lett. a), d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, hanno importo e durata non inferiore a quella del contratto e devono prevedere, in alternativa, che:

i) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri contrattuali al momento della stipula;

ii) a garanzia di tutti gli oneri contrattuali, l'ente finanziatore abbia ottenuto il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta.

5. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti senior, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, l. n. 240/2010 e 5,

**Art. 4
Contratti junior**

1. I contratti *junior* hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura di afferenza sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR; possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

comma 5, lett. a), d.lgs. n. 49/2012, hanno importo non inferiore al costo quindicennale dei posti di ricercatore e di professore di ruolo e devono prevedere, in alternativa, che:

i) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri, al momento della stipula;

ii) l'ente finanziatore versi integralmente l'importo degli oneri contrattuali riferiti al primo triennio, al momento della stipula. Tale ente deve altresì impegnarsi od ottenere il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta, a garanzia degli oneri residui, per l'ipotesi in cui il trattatista consegua la valutazione positiva di cui all'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010;

iii) a garanzia degli oneri contrattuali del primo triennio, l'ente finanziatore abbia ottenuto il rilascio di idonea fideiussione bancaria od assicurativa, a prima richiesta. Tale ente deve altresì impegnarsi od ottenere il rilascio di ulteriore fideiussione, a garanzia degli oneri residui, per l'ipotesi in cui il trattatista consegua la valutazione positiva di cui all'art. 24, comma 5, l. n. 240/2010.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono sottoscritte dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 9, comma 9, lett. j), del vigente Statuto d'Ateneo, e su parere favorevole del Senato Accademico.

**Art. 4
Contratti junior**

1. I contratti *junior* hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura di afferenza sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto *ministeriale 24 maggio 2011, n. 242*; possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. *Nel rispetto di tale impegno, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i trattatisti a tempo pieno possono*

3. I contratti *junior* possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei.

Art. 5
Contratti senior

1. I contratti *senior* hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti *junior* di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Art. 6
Programmazione

1. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, deliberano in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:

essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca.

3. I contratti *junior* possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei.

4. Nel caso di contratti junior che prevedono il regime di tempo pieno, il contrattista può comunque optare per il regime di tempo definito a norma dell'art. 6, comma 6, l. n. 240/2010. Si applicano, in base al regime prescelto, i commi 10 e 12 dell'art. 6 l. n. 240/2010.

Art. 5
Contratti senior

1. I contratti *senior* hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti *junior* di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. *Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Si applica l'art. 6, comma 10, l. n. 240/2010.*

Art. 6
Programmazione

1. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, deliberano in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare:

<ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia di contratto da attivare; 2. il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; 3. le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste; 4. le attività di ricerca, con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso; 5. il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale); 6. l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 7. la copertura finanziaria, qualora questa sia esterna all'Ateneo. <p>2. Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed ai punti-organico utilizzabili, esprime il proprio parere che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Il parere è corredato di un compendio delle proposte, contenente l'indicazione del numero dei ricercatori a tempo determinato, dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei Corsi di laurea, dei Dipartimenti, nonché delle Unità operative complesse presso cui i ricercatori svolgeranno la propria attività.</p> <p>3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione o di finanziamenti provenienti da convenzioni di durata almeno quindicennale, nel terzo anno di contratto <i>senior</i>, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La procedura di valutazione è disciplinata, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri fissati con decreto MIUR, da apposito regolamento di Ateneo.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione delibera dopo una accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e dell'entità e della disponibilità delle risorse derivanti da</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. la tipologia di contratto da attivare; 2. il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; 3. le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste; 4. le attività di ricerca, con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso; 5. il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale); 6. l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 7. la copertura finanziaria, qualora questa sia esterna all'Ateneo. <p>2. Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed ai punti-organico utilizzabili, esprime il proprio parere che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Il parere è corredato di un compendio delle proposte, contenente l'indicazione del numero dei ricercatori a tempo determinato, dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei Corsi di laurea, dei Dipartimenti, nonché delle Unità operative complesse presso cui i ricercatori svolgeranno la propria attività.</p> <p>3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione o di finanziamenti provenienti da convenzioni di durata almeno quindicennale, nel terzo anno di contratto <i>senior</i>, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La procedura di valutazione è disciplinata, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri fissati con decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, da apposito regolamento di Ateneo.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione delibera dopo una accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e dell'entità e della disponibilità delle risorse derivanti da</p>
--	---

convenzioni per finanziamenti esterni e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale.

Art. 7
Bando

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato con decreto del Rettore, è inserito sul sito web dell'Università ed inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando di selezione deve specificare:

- a) la tipologia contrattuale (junior o senior) e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
- d) le attività di ricerca, con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni richieste, in ogni caso non inferiore a 12;
- f) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;
- i) la struttura presso cui si svolgerà l'attività oggetto del contratto.

2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 8
Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità

convenzioni per finanziamenti esterni e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale.

Art. 7
Bando

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato con decreto del Rettore, è inserito sul sito web dell'Università ed inviato al MIUR e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando di selezione deve specificare:

- a) la tipologia contrattuale (junior o senior) e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
- d) le attività di ricerca, con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni richieste, in ogni caso non inferiore a 12;
- f) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;
- i) la struttura presso cui si svolgerà l'attività oggetto del contratto.

2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 8
Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità

<p>1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero; - diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. <p>2. Con esclusivo riferimento ai contratti <i>senior</i>, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di quelli prescritti dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.</p> <p>4. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei; b) con la titolarità di contratti di insegnamento universitari; c) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero; d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. <p>5. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.</p> <p>6. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p> <p>7. Ai fini della stipulazione del contratto vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.</p>	<p>1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero; - diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. <p>2. Con esclusivo riferimento ai contratti <i>senior</i>, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di quelli prescritti dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.</p> <p>4. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei; b) con la titolarità di contratti di insegnamento universitari; c) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero; d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 9-bis, l. n. 240/2010. <p>5. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.</p> <p>6. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p> <p>7. Ai fini della stipulazione del contratto vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.</p>
--	--

8. L'esclusione dalla procedura di selezione, laddove prevista, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 9
Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, il Senato Accademico designa una Commissione giudicatrice di tre membri, scelti tra i professori di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento ovvero a settori strettamente affini, scelti in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica. I componenti la Commissione sono nominati con decreto rettorale, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università.

8. L'esclusione dalla procedura di selezione, laddove prevista, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 9
Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, *la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia sorteggiati, ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti. Il membro interno è scelto, nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, tra professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o al settore concorsuale o a settori affini, strutturati nell'Ateneo ovvero, in mancanza, in altre Università italiane. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente. Gli ulteriori due commissari sono sorteggiati dall'Ateneo, attraverso procedura informatica, all'interno di una lista ristretta, composta da almeno sei docenti. Tali docenti sono indicati dal Consiglio di Dipartimento proponente, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo afferenti, tra i professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ed inclusi nell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010. Nei casi in cui per un settore scientifico-disciplinare l'elenco di cui si è detto comprenda meno di sei professori, l'indicazione verrà effettuata includendo anche i nominativi dei commissari sorteggiabili nel settore concorsuale o in settori affini. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo e su quello del Dipartimento che ha richiesto il posto. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese*

2. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente inciso, si applicano i parametri e i criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

4. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

5. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

6. La Commissione può avvalersi,

sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

2. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto *ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.*

3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

4. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

5. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

6. La Commissione può avvalersi,

compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

7. Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.

8. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

9. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.

Art. 10 Chiamata

La chiamata dei ricercatori vincitori della selezione viene effettuata dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.

2. La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento, nella delibera di chiamata, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

3. L'Università provvede alla copertura

compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

7. Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.

8. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

9. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione [xxx] sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.

Art. 10 Chiamata

La chiamata dei ricercatori vincitori della selezione viene effettuata dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.

2. La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento, nella delibera di chiamata, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

3. L'Università provvede alla copertura

assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12

Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *junior* è pari al trattamento annuo iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *senior* è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Art. 13

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal presente regolamento e dal Regolamento di Ateneo in materia di carico didattico dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato.
2. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
3. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto,

assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12

Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *junior* è pari al trattamento annuo iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *senior* è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Art. 13

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal presente regolamento e dal Regolamento di Ateneo in materia di carico didattico dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato.
2. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
3. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto,

consegna al Consiglio della struttura di afferenza una relazione sulle attività svolte.

4. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3 siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

5. È applicabile, per quanto concerne i ricercatori con contratto a tempo determinato, la disciplina delle incompatibilità con il regime di impegno prevista per i professori ed i ricercatori universitari.

6. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 14

Modalità di valutazione dell'attività svolta

Con riferimento alle procedure di proroga dei contratti *junior* di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base di modalità, criteri e parametri individuati con decreto MIUR.

consegna al Consiglio della struttura di afferenza una relazione sulle attività svolte.

4. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3 siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

5. È applicabile, per quanto concerne i ricercatori con contratto a tempo determinato, la disciplina delle incompatibilità con il regime di impegno prevista per i professori ed i ricercatori universitari.

6. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 14

Modalità di valutazione dell'attività svolta

1. Con riferimento alle procedure di proroga *biennale* dei contratti *junior* di cui all'art. 4 [xxx], l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base di modalità [xxx] e parametri individuati con decreto *ministeriale 24 maggio 2011, n. 242. La Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del predetto decreto, composta da tre membri scelti tra i professori di ruolo, appartenenti al settore scientifico-disciplinare ovvero al settore concorsuale del ricercatore, in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica, valuta il contrattista tenuto conto anche dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.*

2. *Durante il terzo anno di contratto, in alternativa alla proroga di cui al comma 1, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del contrattista, sulla scorta della valutazione contenuta nella relazione di cui all'art. 2, comma 2, decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, ed in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, può proporre che l'Università offra un contratto senior, avanzando motivata richiesta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.*

3. *Il Senato Accademico, alla luce delle richieste suddette, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa*

dell'Ateneo nonché in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed ai punti-organico utilizzabili, esprime il proprio parere che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Nel contempo, viene designata una Commissione giudicatrice di tre membri, a norma dell'art. 9, comma 1.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, dopo un'accurata verifica delle risorse finanziarie disponibili e dopo aver accertato la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale.

5. In caso positivo, il contrattista è sottoposto a motivato giudizio analitico da parte della Commissione di cui al comma 3, relativo ai titoli, al curriculum ed alla produzione scientifica, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. I lavori della Commissione, da svolgersi esclusivamente per vie telematiche, devono concludersi entro venti giorni dalla nomina.

6. All'esito della procedura, la chiamata del contrattista positivamente giudicato alla posizione di ricercatore senior, nonché il contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010, sono sottoposti agli artt. 5, comma 2, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del presente regolamento.

7. La stessa procedura di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, può aver luogo, dopo la proroga contrattuale, all'inizio di ogni anno successivo al terzo nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento intenda proporre la continuazione del rapporto con un contratto senior.

8. A partire dal terzo anno dei contratti junior, finanziati con risorse esterne al bilancio d'Ateneo, l'ente finanziatore, previa valutazione positiva del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 2, in alternativa alla proroga può proporre di finanziare integralmente un contratto senior, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3, e 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010, indicando uno specifico progetto/programma di ricerca che il contrattista dovrà svolgere.

9. Il Senato Accademico, sulla base delle linee di programmazione strategica relative allo

sviluppo della ricerca scientifica ed alla ottimizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, esprime il proprio parere sulle suddette proposte che trasmette al Consiglio di Amministrazione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.

10. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, dopo aver accertato la congruità delle risorse messe a disposizione dall'ente finanziatore e la coerenza delle proposte con la programmazione del fabbisogno del personale, approvando la convenzione di cui all'art. 18, comma 3, l. n. 240/2010, che verrà stipulata dal Rettore, ai sensi dell'art. 9, comma 9, lett. j), del vigente Statuto d'Ateneo. Si applicano, quindi, i commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 15

Proprietà intellettuale

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 16

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'anno 2015 costituisce titolo valido

Art. 15

Proprietà intellettuale

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 16

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'anno 2015 costituisce titolo valido

per la partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, unitamente al possesso di un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010, le Facoltà sono soggetti idonei a presentare agli organi collegiali le richieste di attivazione dei contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. Sono riconosciute, altresì, ammissibili le deliberazioni assunte dai Consigli di Facoltà prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1.

3. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010, la deliberazione di autorizzazione all'emissione dei bandi per ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 6 del presente regolamento, è di competenza del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010, le chiamate e l'approvazione delle stesse, di cui all'art. 10 del presente regolamento, sono di competenza, rispettivamente, dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

5. I contratti di ricercatore a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e le procedure selettive in itinere restano disciplinati dalle norme contenute nel "*Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato di Ateneo*", adottato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.

per la partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, unitamente al possesso di un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

[xxx]

[xxx]

[xxx]

2. I contratti di ricercatore a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010, le procedure selettive in itinere ***ed i rapporti da esse scaturenti*** restano disciplinati dalle norme contenute nel "*Regolamento relativo alla istituzione e disciplina dei ricercatori a tempo determinato di Ateneo*", adottato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.